

**COMUNE DI VERONA****SCRITTURA PRIVATA**

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
RELATIVI ALL' INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI ,
CONTABILITA' DEI LAVORI A MISURA E DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI LA
REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLABILE IN VIA
COLONNELLO FINCATO DI COLLEGAMENTO TRA LA
CIRCOSCRIZIONE 6^ EST E LA CIRCOSCRIZIONE 8^ NORD-EST -
PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 4.1
"RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA"- FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CIG 9820781CD9 -
CUP I31B21001460001 - PBM 4027**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

FRA

Ing. Michele Fasoli, nato a _____ che
interviene in nome e per conto del Comune di Verona, codice fiscale e partita
IVA 00215150236, presso la cui sede domicilia per la carica, nella sua qualità
di dirigente della Direzione Strade Giardini Arredo Urbano nel presente atto
denominato semplicemente anche "Stazione appaltante" e che stipula il
presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

E

l'ing. Francesco Seneci, nato a _____, codice fiscale
_____ nella sua qualità di legale rappresentante e
amministratore unico della società NETMOBILITY srl con sede in Verona, Via
Morgagni n. 24, codice fiscale e P. IVA 03184140238, di seguito denominata

“Contraente”

PREMESSO

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16 febbraio 2022 è stato approvato il progetto definitivo lavori in oggetto per una spesa complessiva di € 218.000,00;

- che il progetto rientra nel DM 120/2023 ed è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – Missione 2 , Componente 2 , Investimento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica”.

Nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l'investimento M2C2-I 4.1 (pag. 246) si prevede:

“Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)”.

“L'investimento è teso a costruire almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia. Le piste ciclabili urbane e metropolitane devono essere realizzate nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani. Ci si attende che

gli investimenti nelle piste ciclabili nazionali riguarderanno anche progetti nelle zone rurali.”

Lo stesso documento fissa, in riferimento a tale investimento, l'obiettivo M2C2-22(pag. 268):

“Costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane (vale a dire in comuni con più di 50.000 abitanti)”.

L'intervento in questione apporta, pertanto, il contributo programmato pari a 360 metri.

La scadenza temporale di completamento dell'obiettivo è il quarto trimestre (T4) 2023.

Per tale linea di investimento:

- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali, di cui alla circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, in ambito di “regime 1” , cioè per l'opera trattandosi di investimento che comprende l'attività di “Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica” deve contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- il coefficiente TAG per il sostegno climatico è pari al 100% mentre quello digitale non è applicabile;
- il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7 dicembre 2021;
- i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal Comune di Verona secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali;

- il finanziamento dell'opera non attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento);
- l'iter dell'opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente;
- il contributo all'indicatore di Target "T0018 - Km di ciclovie costruite" è pari a "360 metri".
- che con determinazione dirigenziale n. 2580 del 15 giugno 2023, agli atti, i servizi di ingegneria e architettura in oggetto sono stati aggiudicati alla società Netmobility srl che ha offerto il ribasso del 10,00 % sull'importo a base di gara, come risulta dall'offerta PG n. 232824/23, vincolante per l'aggiudicatario e che forma parte integrante del presente contratto, conservata agli atti;
- che, successivamente all'aggiudicazione, sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali, ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettare senza riserve tutti i documenti, in particolare il Disciplinare di incarico, richiamati nel presente atto, del quale costituiscono parte integrante pur non essendo materialmente allegati.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di Verona, accertata la presenza dei requisiti di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, affida il servizio di cui trattasi al

contraente che accetta senza riserva alcuna e si impegna a svolgerlo nel rispetto del presente contratto e del Disciplinare di incarico, agli atti, delle disposizioni contenute nella documentazione sopracitata e nelle normative vigenti in materia.

2. Questo contratto è soggetto alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 pertinenti agli incarichi per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv). Tali servizi si articoleranno secondo le modalità previste dal Disciplinare di incarico approvato con determinazione dirigenziale n. 2580 del 15 giugno 2023.

Nell'espletamento dei servizi oggetto dell'incarico sono da osservare le prescrizioni relative agli interventi finanziati dal PNRR di seguito esplicitate, nonché tutte le altre prescrizioni derivanti da norma di legge o altra fonte del diritto.

Articolo 2 – Importo

1. L'importo che il Comune di Verona corrisponderà al contraente per il pieno e perfetto adempimento degli interventi è fissato in Euro **4.555,31 (quattromilacinquecentocinquantacinque/31)** oltre oneri ed I.V.A. nella misura di legge, dato dall'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 5.061,45 (cinquemilasessantuno/45) al netto della percentuale di ribasso del 10,00 % offerta.

2. Per i pagamenti trova applicazione l'art. 6 del Disciplinare di incarico e gli stessi saranno effettuati mediante mandato presso la Tesoreria del Banco BPM. Il codice univoco ufficio destinatario della fattura elettronica è: 3DE6QM.

3. Il presente contratto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichino le condizioni previste nei documenti di gara nei limiti ivi consentiti.

Articolo 3 – Prestazioni diverse

1. Per quanto riguarda le prestazioni diverse da eseguirsi solo su ordine della Stazione appaltante si applica quanto previsto dal Disciplinare di incarico approvato con determinazione dirigenziale n. 2580 del 15 giugno 2023

Articolo 4 - Obblighi di tracciabilità

1. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato bancario o postale nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva modifica.

2. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari non siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Ai suddetti scopi il servizio di cui al presente contratto è contrassegnato dal CIG in oggetto.

Articolo 5 – Durata

1. L'avvio del servizio è avvenuto in pendenza della stipula del presente contratto come risulta dal verbale di consegna dei servizi sotto riserva di legge prot. 244735 del 29/06/2023 .

2. La durata complessiva del servizio è stimata in presunti 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e comunque all'intera durata del contratto d'appalto dei lavori e in ogni caso fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare di incarico;

4. Il servizio complessivo si ritiene definitivamente concluso con l'esecuzione completa, integrale e perfetta dell'incarico. L'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori presuppone il rispetto di ogni clausola di questo contratto ed in particolare la consegna integrale della documentazione prevista.

5. I termini temporali decorrono dalla data di specifica comunicazione ad eseguire la prestazione.

6. Il contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

7. In caso di ritardi trovano applicazione le penali previste dal citato Disciplinare e dal successivo art. 14 del presente contratto.

8. Il servizio di cui trattasi è finanziato con fondi PNRR e pertanto subordinato al rispetto di termini perentori e di un serrato cronoprogramma: non saranno, quindi, ammesse proroghe per l'espletamento delle attività, salvo al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze, riconosciute come tali dal RUP, che andranno immediatamente comunicate all'Amministrazione, come indicato al comma successivo.

9. Previa richiesta del contraente, al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze non imputabili allo stesso, l'Amministrazione Committente potrà concedere per iscritto proroghe al termine di svolgimento del servizio fino alla cessazione della causa impeditiva. Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili al contraente trovano applicazione le penalità previste ai successivi articoli, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

Articolo 6 – Elezione domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti tutti del Capitolato Generale d'Appalto, il contraente elegge domicilio presso il Comune di Verona – Palazzo Barbieri, in Verona (VR), piazza Brà, n. 1 – CAP 37121.

Articolo 7 – Tutela dei lavoratori

1. Il contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi ed aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. Si obbliga, altresì, a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale, secondo quanto previsto nel Disciplinare di incarico e nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tenere

3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il presente servizio non è soggetto all'obbligo di redazione del Documento Unico Valutazioni Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) per assenza di rischi interferenziali.

4. Il contraente dichiara di non essere tenuto al rispetto della L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di dipendenti inferiore a quindici.

Articolo 8 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il contraente ha prestato, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, garanzia definitiva mediante pagamento

PAGOPA del 7/07/2023. Tale cauzione definitiva è stata protocollata al n. 267001 del P.G. del Comune di Verona, agli atti.

Articolo 9 – Obblighi assicurativi

1. Il contraente dovrà produrre, prima dell'inizio del servizio, una polizza di responsabilità civile professionale che assicuri la Stazione appaltante per il complesso delle attività inerenti all'incarico in oggetto come indicato all'art. 10 del Disciplinare di incarico. Tale polizza dovrà avere efficacia per tutta la durata di svolgimento dell'incarico e dovrà altresì coprire i rischi derivanti da errori o omissioni dall'esecuzione del servizio in oggetto che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Articolo 10 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona

1. Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 5 marzo 2014, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente.

2. Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del contraente del DPR n. 62/2013 e del suindicato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona, che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona al seguente indirizzo:
https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350.

3. Il contraente, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Committente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

4. Il contraente prende atto che il Comune di Verona ha adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona.

Articolo 11 - Patto di integrità

1. Il contraente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel patto di integrità, reperibile nel sito web dell'ente, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante.

2. In caso di violazioni il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

Articolo 12 - Obblighi specifici del PNRR

1. Tutte le attività svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità a tutti principi e a tutti gli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento a:

•Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH). Il contraente, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente incarico, è tenuto a verificare che l'opera rispetti e attui i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17

del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Il contraente deve garantire che l'opera rispetti il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo le modalità e i termini di cui al Disciplinare di incarico e la stazione appaltante ne verificherà il rispetto ex ante, in itinere, ex post. Tale principio dovrà inoltre essere garantito anche dagli eventuali subappaltatori e ausiliari.

Il contraente ha l'obbligo di rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione per consentire il raggiungimento dei target associati alla realizzazione dell'opera.

•Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile. Il contraente è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Verona conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi oggetto del

contratto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

•Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone. Il contraente è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati al servizio oggetto del contratto con la produzione della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta al Comune di Verona (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

•Obblighi specifici del PNRR relativi all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021. Il contraente è tenuto a rispettare le clausole inserite nel bando di gara per la promozione dell'imprenditoria giovanile, dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, della parità di genere e dell'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.

•Obblighi specifici del PNRR in materia di pubblicità comunicazione e informazione. Il contraente si impegna al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento, all'interno della documentazione progettuale, cartellonistica, prodotti grafici relativi all'esecuzione del servizio, dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione Europea.

•obbligo del rispetto dei principi del Tagging climatico;

•obbligo di provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità,

coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Articolo 13 – Cessione del contratto e subappalto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. Non è ammesso il sub-appalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il contraente ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara, che non intende avvalersi della possibilità di subappaltare parte del contratto a terzi.

Articolo 14 – Penali e risoluzione contrattuale

1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dal contraente nell'esecuzione del servizio, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille del compenso.
2. La penale, di cui al comma 1, trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui al Disciplinare di incarico.
3. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dal contraente rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui ai commi 3, 3 bis e 4 dell'art. 47 del DL 77/2021 è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille del compenso, secondo quanto meglio precisato nell'art 8 del Disciplinare.
4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale pari al 10% del compenso, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.
5. Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per

gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore del contraente sino al completo adempimento degli obblighi stessi.

6. Ferme restando le disposizioni riguardanti la risoluzione e il recesso del contratto di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contraente ha altresì facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le modalità indicate nel Disciplinare.

Articolo 15 – Controversie e Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno definite in conformità a quanto previsto all'art. 13 del Disciplinare, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto. Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è il Tribunale di Verona.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula e all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

Articolo 17 – Documenti richiamati nel contratto

1. Le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettare senza riserve tutti i documenti richiamati nel presente contratto, che sono conservati dalla Direzione Strade Giardini Arredo Urbano nel fascicolo elettronico del Protocollo informatico n. 2020/6.5/46 e in particolare il disciplinare di incarico, le offerte economica e tecnica, le polizze di garanzia e gli elaborati grafici progettuali.

Articolo 18 – Spese contrattuali

1. Le spese per tasse, di registro e di bollo, come ogni altro onere o diritto, inerenti e conseguenti al presente atto, sono ad esclusivo e totale carico del contraente, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 19 – Registrazione

1. Il presente contratto, il cui servizio è soggetto all'I.V.A., viene registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa parte II.

Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale.

Clausole vessatorie

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il contraente dichiara di approvare specificamente gli artt. 12 "Obblighi specifici del PNRR", 14 "Penali e risoluzione contrattuale", 15 "Controversie e foro competente".

Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale.